



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

## Convenzione di negoziazione assistita L. 162/2014

### Linee guida

#### 1) Condizioni:

Ai sensi dell'art.6 L.162/2014 e della circolare 19/2014 del Ministero degli Interni, l'accordo tra le parti deve essere sottoscritto da almeno un avvocato per parte. Nell'accordo gli avvocati devono dare atto espressamente, ex art. 6 comma 3:

- a) di aver tentato di conciliare le parti;
- b) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
- c) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore;

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 gli avvocati dovranno altresì certificare:

- a) l'autografia delle firme;
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

#### 2) Ufficio di presentazione

L'accordo dovrà essere **trasmesso tramite PEC all'indirizzo [settorecivile.procura.genova@giustiziacert.it](mailto:settorecivile.procura.genova@giustiziacert.it) o consegnato in originale**, da almeno uno dei due avvocati alla segreteria civile della Procura della Repubblica di Genova sita al piano IX , stanza 42, Tel. 010 5692953, dove verrà protocollato a mezzo Protocollo informatico PROTEUS.

In presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti si chiede di allegare dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno.

L'accordo verrà restituito a mani agli avvocati entro **una settimana** dalla presentazione con nulla Osta e/o autorizzazione, a seconda dei casi, salvo quando la Procura ritenga di inoltrare l'atto al presidente del Tribunale per le sue opportune valutazioni.

La Procura conserverà solo copia digitale allegata al protocollo informatico.

### 3) Tassazione

Il Ministero della Giustizia, con nota DAG – Direzione Giustizia Civile - prot. 110727 del 29/07/2015, ha chiarito la totale gratuità della procedura, escludendo che siano dovuti contributo unificato, imposta di bollo o diritti di copia.

Al legale viene, infatti, restituito l'originale dell'atto, mentre la Procura ne conserva copia autentica.

### 4) Competenza territoriale

Per le **Separazioni**: E' competente la Procura ove i coniugi hanno o hanno avuto l'ultima residenza.

Per i **divorzi**: E' competente la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza.

Per le **modifiche delle condizioni**: E' competente la Procura del luogo di residenza di almeno uno dei beneficiari dell'accordo.